AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

414 / 2024 del 26/09/2024

***Oggetto*: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA CONCESSIONE DI N. 30 VENTILATORI POLMONARI - PROVVEDIMENTI**

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA CONCESSIONE DI N. 30 VENTILATORI POLMONARI -PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. 23863 del 30.08.2024, AREU ha formalizzato la richiesta del comodato d'uso di n. 30 ventilatori polmonari, definito attraverso le interlocuzioni tra le Ingegnerie Cliniche delle Aziende, da destinare ai Mezzi di Soccorso Avanzato di AREU a completamento della dotazione esistente;
- con nota prot. 24764 del 10.09.2024, l'ASST Spedali Civili di Bresca ha inviato il decreto del Direttore Generale di approvazione della concessione del comodato d'uso del suddetto materiale;

RITENUTO pertanto, opportuno addivenire alla stipula di un contratto di comodato d'uso con l'ASST Spedali Civili di Brescia per la concessione/gestione in regime di comodato d'uso gratuito di n. 30 Ventilatori Polmonari, modello T60 completi di accessori, marca AIR LIQUIDE, del valore complessivo di € 210.000,00, IVA compresa, da destinare ai mezzi di soccorso avanzati della Regione Lombardia a completamento della dotazione esistente, secondo le esigenze operative individuate da AREU;

PRESO ATTO che, il proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo del contratto di comodato d'uso, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e l'ASST Spedali Civili di Brescia, per la concessione in

comodato d'uso di n. 30 Ventilatori Polmonari, modello T60 completi di accessori, marca AIR LIQUIDE, del valore complessivo di € 210.000,00, IVA compresa, da destinare ai mezzi di soccorso avanzati della Regione Lombardia a completamento della dotazione esistente, secondo le esigenze operative individuate da AREU;

2. di prevedere che la decorrenza del predetto contratto è da intendersi dalla data di effettiva sottoscrizione dello stesso e sino al 31.12.2030 con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva una spesa annua stimata gli eventuali oneri manutentivi, nonché quelli derivanti dall'utilizzo dell'apparecchiatura, compresi i necessari materiali di consumo, pari a 840,00 € + IVA per ogni ventilatore polmonare per un totale di 25.200,00 + IVA, da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio degli anni 2024 e successivi al conto n 30204140 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE '- COEU 118 della contabilità aziendale;
4. di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Legali di AREU di dare comunicazione del presente provvedimento alle competenti strutture di AREU e all'ASST Spedali Civili di Brescia;
5. di dare mandato alla S.S. Ingegneria Clinica di AREU di provvedere affinché i predetti beni vengano gestiti ed utilizzati in piena sinergia con tutti gli altri presidi aziendali dedicati ed impiegati nell'ambito dell'emergenza urgenza sanitaria extraospedaliera nonché di provvedere a tutti i necessari e conseguenti adempimenti derivanti dal presente provvedimento;
6. di individuare come Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto di comodato d'uso e della gestione del bene oggetto dello stesso il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica di AREU
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a €16.
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (di seguito, per brevità, Comodante o ASST Brescia), con sede in Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1, C.F./P.IVA 03775110988, in atto rappresentata dal Dott. Luigii Cajazzo, nella sua qualità di Direttore Generale p.t.;

E

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito, per brevità, Comodatario o AREU), con sede amministrativa in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal dr. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale p.t.;

congiuntamente definite Parti, convengono e stipulano quanto segue.

1. Il Comodante si impegna ad assegnare al Comodatario che li accetta in comodato d'uso, ai sensi degli artt. 1803 ss. Cod. Civ., numero 30 VENTILATORI POLMONARI mod. T60 completi di accessori, marca AIR LIQUIDE, del valore complessivo di € 210.000,00 IVA compresa, da destinare ai mezzi di soccorso avanzati della Regione Lombardia, secondo le esigenze operative individuate da AREU.

2. Il Comodatario dichiara di avere preso visione dei 30 ventilatori polmonari in oggetto e dei relativi accessori, riconoscendone il perfetto stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità per l'uso al quale devono essere destinati. Eventuali contestazioni circa il loro stato dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Copia informatica per consultazione

3. Il Comodatario si impegna a custodire, conservare e servirsi dei 30 ventilatori polmonari e dei relativi accessori con la dovuta diligenza, monitorandone il corretto utilizzo da parte degli eventuali utilizzatori.

4. Rientrano nelle modalità d'uso, e quindi tra le operazioni a carico del Comodatario, le verifiche funzionali obbligatorie, secondo le indicazioni del manuale d'uso. I ventilatori polmonari non potranno subire alcuna modifica esterna, interna e funzionale.

5. Rimarranno in capo al Comodatario gli eventuali oneri manutentivi (stimati in € 840,00+ IVA annui) nonché quelli derivanti dall'utilizzo dell'apparecchiatura, compresi i necessari materiali di consumo.

6. Qualora, per motivi di opportunità gestionale, le verifiche periodiche, le operazioni manutentive o l'acquisto dei consumabili fossero effettuati dal Comodante, questi procederà alla rendicontazione dei costi sostenuti al Comodatario, il quale provvederà al rimborso secondo le modalità già in uso e definite dalla convenzione in essere tra le Parti per l'attività di emergenza extraospedaliera.

7. Il presente contratto produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2030 con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine indicato, se non viene pattuito tra le Parti un rinnovo del contratto di comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Comodatario è obbligato a restituire, integri e fatta salva l'ordinaria usura, i 30 ventilatori polmonari e i relativi accessori assegnati entro il termine perentorio di 15 giorni. Eventuali modifiche che non incidono sugli aspetti sostanziali della presente convenzione devono essere pattuite e formalizzate per iscritto tramite scambio di idonea corrispondenza.

Copia informatica per consultazione

Entrambe le Parti potranno recedere dal contratto con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite comunicazione trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, agli indirizzi reperibili sui rispettivi siti internet istituzionali.

8. Le Parti sono tenute a adempiere con diligenza alle obbligazioni di cui al presente contratto.

9. Nel caso di destinazione e/o uso non conforme a quanto stabilito dal presente contratto e a tutte le indicazioni sopra richiamate, il Comodatario è tenuto a restituire, a richiesta del Comodante, immediatamente tutti i videolaringoscopi ed i relativi accessori in oggetto.

10. Il Comodatario è costituito custode degli apparecchi oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione degli stessi.

11. La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata dei beni oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, che eventualmente avvengano, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

12. Il Comodante è esonerato dal Comodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere nell'uso non corretto e/o non autorizzato dei videolaringoscopi oggetto del presente contratto.

13. Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'imposta di bollo da applicare sul presente contratto, sono a carico del

Copia informatica per consultazione

Comodatario. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dal DPR n. 131/86.

14. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

15. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Comodante ha la propria sede.

16. Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

17. Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i.. Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.

Copia informatica per consultazione

Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici, esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Brescia/Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale posta.

AREU, il Legale Rappresentante p.t, Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo

ASST BRESCIA, il Legale Rappresentante p.t., Direttore Generale Dott. Luigi Cajazzo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le Parti espressamente concordano e specificamente approvano tutti gli articoli del presente contratto.

AREU, il Legale Rappresentante p.t, Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo

ASST BRESCIA, il Legale Rappresentante p.t., Direttore Generale Dott. Luigi Cajazzo

Copia informatica per consultazione